

## DIFFAMAZIONE E DIRITTO ALL'OBLIO

Annapia Biondi\*

**SOMMARIO:** 1.- Premessa; 2.- Diritto all'oblio. Definizione e accezioni; 2.1.- Diritto all'oblio in senso statico e riservatezza; 2.2.- Diritto all'oblio in senso dinamico e reputazione; 3.- Lo stigma e il rimedio dell'oblio; 4.- Tra diffamazione e libertà di manifestazione del pensiero. Il metro dei diritti tutelati per i quali si invoca l'oblio; 5.- Bilanciamento tra interessi ossimorici. La valutazione del caso concreto come ago della bilancia; 5.1.- Adattamento dei criteri del c.d. decalogo del giornalista sul presupposto della distinzione tra cronaca e storia. L'attualità dell'interesse pubblico; 5.2.- Possibili esiti del bilanciamento. La finalità artistica e la contaminazione di un plausibile interesse utilitaristico; 5.3.- L'incidenza dei fatti notori sul bilanciamento; 6.- Considerazioni conclusive.

**1.- Premessa**

Il diritto all'oblio è una tematica che, nella sua trasversalità, ha impegnato dottrina e giurisprudenza nazionale e sovranazionale in uno sforzo di riordino sistematico. Per quel che preme evidenziare in questa sede, si chiarisce che in ambito penale esso è posto a tutela di interessi personalistici quali l'onore, la reputazione, la riservatezza, ed in tal senso funge da controvalore a beni altrettanto meritevoli di tutela, in primo luogo la libertà di manifestare la propria opinione consacrata all'art. 21 Cost. nella duplice veste del diritto di cronaca e di critica. In quest'ottica, a seconda della fisionomia che assume di volta in volta l'interesse tutelato, si possono ipotizzare e quindi realizzare diverse condotte astrattamente configurabili illeciti penali.

Il panorama sociale nel quale vanno proiettate le considerazioni che seguiranno è quello di una società contemporanea segnata dalla compresenza di due tendenze quasi ossimoriche, l'una che professa il pluralismo ideologico e l'irriducibile diritto di poter manifestare liberamente la propria opinione, possibilmente senza censura alcuna; l'altra che rileva come presidio della dimensione più intima dell'individuo, quella attinente alla sua sfera di riservatezza e di dignità, da porre al riparo da ogni forma di aggressione immotivata.

A specifica di queste considerazioni generali, si tratta di approfondire un ulteriore aspetto, ossia l'impatto del diritto all'oblio, inteso come strumento di tutela dei diritti ad esso correlati, sulla libertà di espressione artistica sotto forma di rappresentazione cinematografica, televisiva, editoriale e così via.

---

\* Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum giuspubblicistico (XXXVII ciclo), presso Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

La premessa di fondo è che non sempre il decorso del tempo dissolve l'attenzione pubblica da una determinata notizia a vario titolo divenuta di pubblico dominio, ben potendosi ipotizzare che la stessa sia intrinsecamente dotata di un interesse ultrattivo (e che quindi resista all'oblio in forza di una propria significatività) o intermittente (e ciò accade quando la progressiva dissoluzione dell'interesse pubblico sia interrotta da circostanze esterne che attraggono e mantengono costante detto interesse).

Ebbene, quest'ultimo potrebbe essere il caso di un soggetto che, nell'ambito della propria attività professionale, riporta in auge a distanza di tempo un certo fatto di cronaca, restituendo inevitabilmente attualità alla suddetta notizia e al relativo protagonista che in tale vicenda era coinvolto, magari anche a seguito del reintegro di costui nella società.

Simili situazioni potrebbero generare tensioni tra principi antitetici, perché la prevalenza dell'uno destituisce la rilevanza dell'altro; ci si chiede quali siano il ruolo e la portata del diritto di cronaca (*rectius* divulgazione storica e artistica) in questo specifico caso, se ed eventualmente in quale misura sia giustificata un'erosione dei suddetti a vantaggio della pretesa del singolo a che non sia nuovamente esposta alla pubblica conoscenza l'accadimento che lo vedeva coinvolto in una vicenda che potrebbe essere lesiva della propria attuale reputazione.

È evidente a questo punto che la riflessione involga, sotto un profilo penalistico, l'ambito dei reati posti a tutela della reputazione, bene giuridico che ritrova la sua massima tutela specifica nella fattispecie incriminatrice della diffamazione, reato previsto e punito ai sensi dell'art. 595 c.p.

Questa digressione è valsa a delimitare le tematiche oggetto della presente trattazione, che intende soffermarsi su una precisa accezione del diritto all'oblio, per poi analizzarne il rapporto in termini di bilanciamento con lo speculare diritto alla libera manifestazione del pensiero con cui si confronta.

## 2.- Diritto all'oblio. Definizione e accezioni

Va dato atto della difficoltà di assegnare un'univoca qualificazione al diritto all'oblio. Infatti, ciò che viene genericamente ed unitariamente qualificato come tale<sup>1</sup> rappresenta in realtà, secondo un'efficace definizione, una posizione soggettiva duttile<sup>2</sup> che pone, a ben guardare, un problema di scansione tassonomica.<sup>3</sup>

Data la sua natura intrinsecamente trasversale, invero, il diritto all'oblio evoca contesti eterogenei, per i quali potrebbe tuttavia essere identificato un minimo comune denominatore.

---

<sup>1</sup> La giurisprudenza civile in una risalente pronuncia lo definiva "il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni arrecati dalla reiterata pubblicazione di una notizia, pur legittimamente divulgata in passato" (Cass., Sez. III, 9/4/1998, n. 3679).

<sup>2</sup> Cfr. S. Gimigliano, *Quando il tempo sposta l'ago della bilancia. Spunti sul diritto all'oblio dalla giurisprudenza penale di legittimità*, in *Giurisprudenza penale web*, 2020, 3.

<sup>3</sup> Significativa sul tema la riflessione del Prof. F. Di Ciommo, che distingue tra diritto all'oblio tradizionale e digitale, inserita nel report a cura del dott. L. La Battaglia, *Questioni di diritto civile all'esame delle sezioni unite il diritto all'oblio tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza* (a margine di Cass., ord. 5/11/2018, n. 28084), Roma, 8/5/2019.

Ed infatti comunque sia inteso, e qualunque sia l'accezione che se ne accolga, il diritto all'oblio richiama un diritto della personalità, quale l'onore, la reputazione, la riservatezza. Precisamente, esso rappresenta lo strumento di tutela dei predetti interessi, nella misura in cui tende a scongiurare il potenziale nocimento che questi potrebbero subire.

In questo senso, a seconda del diritto a cui accede, l'oblio assume un significato diverso, siccome diverse sono le situazioni lesive a cui il bene tutelato può essere esposto. Pertanto, in base al diritto alla cui tutela l'oblio è volto, possiamo distinguere due declinazioni diverse dello stesso fenomeno.

Proseguendo in tale ragionamento, si potrebbe preliminarmente osservare che l'onore, la reputazione, la riservatezza possono subire delle compressioni in almeno due situazioni, e cioè quando una notizia venga pubblicata sul web ed ivi permanga a tempo indeterminato, e quando una notizia di cronaca del passato sia invece riproposta a distanza di molto tempo, con conseguente nuova esposizione pubblica del soggetto, protagonista dei fatti riportati, ritratto e (ri)associato ad un contesto lesivo della propria immagine.

La prima ipotesi rientra in quello che potremmo definire diritto all'oblio in senso statico (diritto a far valere la cancellazione della memoria sedimentata nel web), per distinguerla dalla seconda che, legandosi alla riattualizzazione di un accadimento, conferisce all'oblio un carattere dinamico (diritto a non rinnovare la memoria in futuro).

Questa suddivisione concettuale consente di effettuare una prima riflessione sui possibili risvolti penalistici delle condotte summenzionate, onde chiarire in primo luogo se e quali margini di responsabilità penale siano individuabili nelle due classificazioni prospettate.

## 2.1.- Diritto all'oblio in senso statico e riservatezza

Ad oggi il diritto all'oblio viene sempre più spesso ricondotto nell'alveo del fenomeno mediatico, quale pretesa del soggetto a rimuovere dalla rete le notizie che lo riguardano, afferenti ad un avvenimento passato<sup>4</sup>, sul presupposto che Internet costituisce un archivio *sine die* dei dati in esso inseriti e registrati; tutto ciò che viene editato "on-line" permane sul web diventando agevolmente reperibile per chiunque, e ciò è reso possibile dal meccanismo che governa gli algoritmi del motore di ricerca che seleziona i contenuti da offrire al fruitore del servizio.

In una situazione così prospettata, il diritto della personalità che viene pregiudicato è la riservatezza, proprio in forza della permanente accessibilità del materiale caricato in rete; a ciò si aggiunga che i fatti così come raccontati potrebbero non essere più meritevoli di essere conosciuti, non essere aggiornati rispetto alle evoluzioni fattuali e cognitive successive alla data della pubblicazione, o potrebbero essere stati nel frattempo smentiti.

Tali circostanze riflettono una lesione del diritto alla riservatezza sostanzialmente statica, dal momento che detta lesione avviene a monte e risale cronologicamente al momento della

---

<sup>4</sup> *Ex multis*, così la recente pronuncia della Corte d'App. Venezia, Sez. IV, 16/10/2020, n. 2719, per la quale "il diritto all'oblio sorge allorché il soggetto intenda porre fine alla evidenza di una notizia riguardante il suo passato la cui permanenza, in un archivio on line, possa recare pregiudizio alla sua attuale reputazione".

originaria pubblicazione della notizia che, di seguito, viene riportata alla luce da un'attività del fruitore del servizio, il quale tra l'altro potrebbe anche essere mosso da un intento meramente informativo e non divulgativo.

Quanto ai possibili risvolti penalistici, in un siffatto contesto è difficile immaginare una condotta penalmente rilevante, essendo al più invocabili rimedi esclusivamente civilistici<sup>5</sup> nell'ottica del risarcimento dei danni per lesione del diritto alla riservatezza e del diritto all'oblio, mediante lo strumento della deindicizzazione.

Peraltro, una tale riflessione sarebbe avvalorata dalla naturale conformazione del diritto penale quale strumento invocabile solo in *extrema ratio*, in omaggio al principio di sussidiarietà che esige di ricorrere alla tutela penalistica solo allorché altri rimedi, meno invasivi a parità di efficacia ed efficienza, non siano in concreto idonei allo scopo.

Ebbene, nell'ottica delineata la tutela civilistica sembrerebbe essere autosufficiente e bastevole ad approntare un'adeguata garanzia agli interessi esposti a pericolo di lesione, sicché gli strumenti da invocare non dovrebbero essere ricercati altrove.

Se la lesione, come detto, si assume avvenire a monte all'atto della pubblicazione (oltretutto lecita e legittima), certamente alcun addebito penale potrà essere mosso al singolo ed occasionale fruitore.

Al più, si potrebbe valutare la sussistenza di una – invero forzata – responsabilità omissiva in capo al gestore dell'algoritmo che propone e seleziona i risultati della ricerca, che in quest'ottica potrebbe rispondere del mancato adempimento dell'obbligo – ammesso che sussista un obbligo giuridicamente imposto e quindi rilevante ai sensi dell'art. 40 co.2 c.p.– di intervenire per rimuovere determinati dati dal web.

Proseguendo per questa linea andrebbe anzitutto individuata una fattispecie di reato da combinare con la clausola di equivalenza onde rinvenire il fondamento normativo (coerentemente con il principio di legalità di cui all'art. 25 co.2 Cost.) di una eventuale rilevanza penale della condotta del gestore che non impedisca l'evento lesivo del bene tutelato, ossia la lesione del diritto della personalità.

## 2.2.- Diritto all'oblio in senso dinamico e reputazione

La definizione di diritto all'oblio statico vale a discernere una declinazione differente dello stesso diritto, che potremmo definire dinamica, che postula la pregressa (e legittima) pubblicazione di una notizia avente ad oggetto una vicenda giudiziaria conclusa ed una sua riproposizione a distanza di anni.

---

<sup>5</sup> Sul tema si riporta testualmente un estratto della pronuncia della Cass., Sez. I, 19757/2020, n. 9147, a parere della quale “il diritto all'oblio, inteso come diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza [...] va posto in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicché nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca”.

È proprio tale riproposizione a conferire il carattere di dinamicità al diritto all'oblio, che questa volta va a coincidere con l'interesse del soggetto a che una notizia ormai remota non sia riportata alla luce da una nuova rappresentazione cinematografica, televisiva, editoriale, *etc.*

Si presuppone quindi l'attività di un soggetto che, con la sua opera di riproposizione di una certa notizia che all'epoca dei fatti aveva destato scalpore, la riattualizza interrompendone così il processo di dissoluzione nel tempo.

In questo caso ad essere compromessa non è più tanto la riservatezza, bensì il diverso bene, seppure affine, della reputazione, e la tipologia di lesione che si potrebbe produrre è di tipo dinamico, proprio a sottolineare una condotta propositiva che impedisce che questi fatti siano dimenticati.

È evidente che, in tal caso, ben potrebbero sussistere dei risvolti anche in termini di responsabilità penale per colui il quale restituisca all'attualità avvenimenti del passato, concretizzando (quantomeno in astratto) gli estremi del delitto di diffamazione.

Sul tema si ritornerà più diffusamente nel prosieguo della trattazione<sup>6</sup>.

Quanto fin qui detto consente di fare una prima considerazione, ossia che il diritto all'oblio coinvolge solo indirettamente ed in maniera eventuale la dimensione virtuale del web, nella misura in cui essa costituisce il contesto e il mezzo per riportare alla luce notizie remote. Vien da sé che il diritto all'oblio non interseca direttamente il "network", ben potendo essere messo in pericolo tramite strumenti diversi, come la stampa cartacea o, come detto, realizzazioni sul grande schermo o televisive.

Va quindi anzitutto scisso il binomio diritto all'oblio-fenomeno mediatico.

Ad ogni modo, al di là della distinzione teorica e didascalica, è importante evidenziare il differente impatto che le due fenomenologie producono. Non è più una distinzione concettuale ma sostanziale, poiché riflette le diverse anime del diritto all'oblio, astrattamente correlate ma significativamente diverse in quanto danno luogo a situazioni del tutto differenti.

Da qui la necessità di definire il campo di indagine della presente trattazione che, lungi dall'aver un intento di esaustività, vuole soffermarsi su questa seconda accezione dinamica.

### 3.- Lo stigma e il rimedio dell'oblio

Il diritto così circoscritto nell'accezione che si è definita dinamica rappresenta uno specifico segmento del più ampio fenomeno dell'oblio che, come detto, enfatizza la pretesa del soggetto a che non siano restituiti all'attualità quei fatti di cronaca del passato concernenti una vicenda giudiziaria nella quale era stato a suo tempo coinvolto.

La ragione che giustifica una simile determinazione sta evidentemente nel preservare la reputazione di un individuo, blindando la nuova immagine sociale da costui nel frattempo ricostruita per non vanificare il percorso di risocializzazione affrontato.

Difatti, il primo ed immediato effetto che potrebbe sortire la rievocazione di una simile vicenda è, per l'appunto, la nuova esposizione pubblica del soggetto interessato e del fatto di

---

<sup>6</sup> V. *infra* par. 4.

cronaca che lo vedeva protagonista. Non è infrequente che tale riproposizione si verifichi a distanza di molti anni, o comunque a vicenda giudiziaria conclusa e magari a pena espiata; è in casi come questi che la questione si fa ancor più delicata e tocca domandarsi fino a che punto sia opportuna e lecita la sovraesposizione di un individuo che, in omaggio ai più basilari dettami dell'ordinamento giuridico, dovrebbe considerarsi definitivamente reintegrato nella società a seguito dell'espiazione della pena.

Ad ogni modo, come anticipato, è la dignità della persona, la sua reputazione (qui intesa in senso soggettivo)<sup>7</sup>, a dover essere tutelata.

In questa prospettiva l'oblio funge da strumento per inibire la formazione di uno stigma<sup>8</sup> in capo al singolo, o meglio, per evitare che uno stigma già presente (perché formatosi all'epoca dei fatti) sia nuovamente portato alla luce.

Quindi, anche qualora già sussista un pregiudizio sociale in capo all'individuo, si possono ancora limitare gli effetti desocializzanti che lo stesso produce, e ciò proprio grazie all'oblio.

Se è indubbio che la riproposizione di notizie del passato possa limitare la libertà di autodeterminazione del soggetto, reprimendo la sua possibilità di riscattarsi, una situazione siffatta può inoltre interferire con la finalità rieducativa della pena, impedendo o rendendo più difficoltoso il raggiungimento di tale auspicato esito. In questi termini l'oblio contribuisce al percorso di risocializzazione del condannato a seguito dell'espiazione della pena, in ossequio al disposto dell'art. 27 comma 3 Cost. Difatti, se si ammettesse una reiterata diffusione di notizie inerenti a fatti di reato del passato, il reinserimento nella società sarebbe particolarmente arduo per colui che viene condannato per quegli stessi fatti, con conseguente frustrazione della finalità rieducativa della pena<sup>9</sup>.

Basti pensare all'innovazione apportata dalla riforma Cartabia, in vigore dal 1 gennaio 2023, la quale all'art. 64-ter delle disp. att. c.p.p.<sup>10</sup> ha previsto la possibilità che la persona nei cui confronti il processo o procedimento penale si sia concluso con esito favorevole (e quindi con la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere, ovvero un provvedimento di archiviazione) possa richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia

---

<sup>7</sup> Il concetto di reputazione può avere un'accezione oggettiva, che allude alla stima della quale l'individuo gode nel contesto sociale in cui vive, ed una soggettiva, coincidente con la cognizione che ciascuno ha della propria dignità morale e dell'insieme delle qualità che ognuno riconosce a sé stesso.

<sup>8</sup> Sul punto si vedano le teorizzazioni di E. Goffman, *Stigma. L'identità negata*, Roma-Bari 1970 [1963] e la dottrina dell'etichettamento o *labelling approach* di E. Lemert e H. Becker. Colui che viene considerato deviante è un portatore di stigma, chiamato a sostenere un'identità segnata dallo stigma stesso. Becker definisce il deviante "colui al quale l'etichetta è stata applicata con successo", mentre Lemert distingue tra devianza primaria e secondaria sulla base dell'accettazione e dell'interiorizzazione dei presupposti tipici dello stigma. La devianza secondaria può effettivamente dar luogo ad un meccanismo polivalente che, oltre ad avere effetti nocivi sullo stigmatizzato, che ridefinisce sé stesso in funzione dell'etichetta, proietta nella collettività lo stigma, rafforzandolo.

<sup>9</sup> E. Currao, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fascicolo n. 6/2019.

<sup>10</sup> Precisamente, l'art. 64-ter c.p.p. è stato introdotto dall'art.41 comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022.

disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

In altre parole, l'interessato può chiedere l'inibizione – tutela preventiva – della pubblicazione futura della notizia, o la rimozione – tutela successiva – della stessa già pubblicata.

Tale innovazione ha il pregio di aver fornito uno strumento immediato ed incisivo – peraltro a cura della cancelleria e non del giudice, con le positive conseguenze in termini di rapidità che ne discendono – per garantire al soggetto, toccato solo incidentalmente dal circuito penale, di uscirne preservando la sua reputazione.

Ebbene, si osserva che una norma siffatta non avrebbe ragion d'essere in un ordinamento che vanta, tra i suoi principi irrinunciabili e fondamentali, quello della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, sancito dalla Costituzione all'art.27 comma 2. Se questo principio fosse effettivo, e non pacifico non solo su carta, allora una riforma di questo tenore apparirebbe superflua.

Invece, ad oggi, tale inciso normativo assume un'innevitabile pregnanza, essendo calato in un meccanismo distorto dove il giudizio dei consociati precede quello della magistratura, in un processo mediatico senza contraddittorio e senza possibilità di disattendere una sentenza popolare di colpevolezza inappellabile.<sup>11</sup>

A tale proposito, non può non considerarsi che il mero fatto dell'essere coinvolto in un procedimento penale (anche a prescindere dall'eventuale e successiva sentenza di condanna) produce di per sé un effetto stigmatizzante<sup>12</sup>. Il reo sarà identificato dai consociati con l'illecito che ha commesso. Ovviamente, quanto detto vale a maggior ragione nel caso in cui non si addivene neanche ad un addebito di responsabilità penale, essendo in questo caso ancor più evidente la natura stigmatizzante del circuito penale che, nell'immagine sociale, equivale ad un'onta difficilmente reversibile. E così una sentenza di assoluzione, specie per i reati più odiosi, sarà avvertita dalla collettività come ingiusta e vista con diffidenza. Pertanto, anche l'imputato che venga assolto sarà sempre identificato con quella vicenda, anche a distanza di tempo, in nome di uno scetticismo collettivo che è più portato a far affidamento nella credibilità e veridicità di una pronuncia di condanna che di assoluzione.<sup>13</sup>

Oltre a ciò, il soggetto sul quale ricade quell'etichetta finisce con l'immedesimarsi in questa, perché la sua apposizione condiziona la percezione che costui ha di sé stesso. Vien da sé che lo stigma produce anche un effetto criminogeno: colui che è definito deviante<sup>14</sup> calibra il suo agire secondo una modalità corrispondente all'etichetta che gli viene attribuita, il che

---

<sup>11</sup> Cfr. M. Borgobello, *Nasce il diritto all'oblio rapido: ecco cosa cambia con la Cartabia*, in Cybersecurity360.it, che parla di diritto all'oblio rapido.

<sup>12</sup> F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, Roma 1946.

<sup>13</sup> Sull'argomento G. Giostra, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in *Legislazione penale.*, 2018; o ancora G. Giostra, *Processo penale mediatico*, in *Enc. dir., Annali*, X, 2017; G. Caneschi, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?* in *Archivio Penale*, 2021 n.3, pag. 5ss.

<sup>14</sup> Il riferimento è, ancora, alla devianza secondaria, ossia l'effetto della reazione sociale.

comporta anzitutto l'assunzione di un ruolo deviante nel quale costui si riconosce, rassegnandosi alla nuova proiezione sociale definita per lui dalla collettività, senza che vi sia alcuna possibilità di riabilitarsi agli occhi degli altri.

In buona sostanza, qualora si giustificasse indistintamente una tale prassi, di naturale ricollocazione nella piattaforma pubblica di un soggetto ormai risocializzato, si provocherebbe il consolidamento di uno stigma irreversibile in capo al predetto.

Ci si chiede allora quali siano le condizioni per legittimare l'ultrattività dell'esposizione alla gogna mediatica e la conseguente compromissione della reputazione di costui.

#### **4.- Tra diffamazione e libertà di manifestazione del pensiero. Il metro dei diritti tutelati per i quali si invoca l'oblio**

Per rispondere a tale interrogativo occorre previamente stabilire quali potrebbero essere i rilievi penalistici e quali fattispecie criminose potrebbero configurare le azioni potenzialmente lesive, a diverso titolo, della reputazione di un soggetto e, di conseguenza, del suo diritto ad invocare l'oblio.

Il più evidente ambito di rilevanza penalistica di violazione del diritto all'oblio attiene ai reati contro l'onore (Capo II del titolo XII del Codice penale).

Indubbiamente la condotta di chi riporta in auge un episodio riguardante l'esperienza diretta di un soggetto con la giustizia, o più comunemente un fatto di cronaca incentrato su un episodio per costui indecoroso potrebbe integrare in astratto gli estremi del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., quale offesa all'altrui reputazione.

Nel paragrafo precedente si è parlato della reputazione in senso soggettivo<sup>15</sup>, afferente alla stima che il singolo ha di sé stesso. Appare ora opportuno introdurre anche il concetto di reputazione in senso oggettivo<sup>16</sup>, che qui viene più propriamente in risalto. Con essa si intende la considerazione in cui l'individuo è tenuto nella comunità di appartenenza, specie rispetto all'opinione che i consociati hanno della sua personalità morale, professionale e sociale. Esprime quindi il rapporto del singolo con il suo contesto sociale di riferimento.

Volendo ragionare ancor più nel dettaglio, ad ulteriore specifica si osserva che il diritto all'oblio incide su una particolare declinazione del concetto di reputazione, quella c.d. già compromessa<sup>17</sup>.

La presente analisi verte sulla circostanza per la quale sia nuovamente esposto alla pubblica attenzione un soggetto che a suo tempo si rendeva autore di un reato o comunque di un episodio di cronaca, sul quale si era contestualmente formato un giudizio della collettività in ordine all'accaduto e alla sua persona. Ebbene, se ci rapportiamo al presente, ossia al momento in cui ha luogo la riproposizione di quei fatti remoti, notiamo che la reputazione dell'individuo - offesa dall'ipotizzato delitto di diffamazione - è invero una reputazione già pregiudicata, per

---

<sup>15</sup> Come sopra, par. 3.

<sup>16</sup> Cfr. V. Pezzella, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Torino 2016, il quale parla di dimensione fattuale dell'onore.

<sup>17</sup> Id. *La diffamazione*, cit.

l'appunto, da quel primo giudizio consolidatosi al momento dell'accaduto. A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che il delitto di diffamazione è configurabile anche quando ad essere lesa sia la reputazione di un individuo già socialmente disistimato<sup>18</sup>, e tutto sommato non poteva essere altrimenti, pena la negazione dei più basilari diritti della personalità e dell'ordinamento giuridico, che tutela e privilegia, tra l'altro, la riabilitazione del soggetto e la sua istanza di riscatto.

Ad ogni buon conto, il diritto all'oblio può essere verosimilmente eroso da fenomeni di nuova divulgazione, atteso che risponde ad una diffusa consuetudine che una rappresentazione storica, artistica, editoriale abbia come tematica principale un accadimento di cronaca del passato, e sia di conseguenza incentrata su di un determinato soggetto che viene nuovamente esposto all'opinione altrui.

Ma se il diritto all'oblio è espressione di un interesse strettamente personalistico, consistente nella pretesa del singolo a riscattare la propria immagine, non di rado tale pretesa viene messa in discussione qualora si trovi a confliggere con un altro diritto altrettanto meritevole di tutela, ovverosia la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero consacrata all'art. 21 Cost., nella declinazione – per quanto qui di interesse – di diritto di cronaca e diritto alla divulgazione storica (e artistica).

Appare allora evidente che una simile condizione possa creare attrito tra due situazioni giuridiche parimenti meritevoli di tutela: quella di colui che invoca l'oblio del suo nome e dei fatti ad esso ricondotti, e quella di coloro i quali nutrono un interesse (sulla cui natura ci si soffermerà nel prosieguo) alla rievocazione di questi fatti, espressione precipua della libertà di manifestare il proprio pensiero, ancorché esso appaia dissacrante rispetto ad un bene contrapposto.

La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere i limiti interni ed esterni di tali diritti, travalicati i quali possono residuare margini di responsabilità penale nel senso ora prospettato.

## **5.- Bilanciamento tra interessi ossimorici. La valutazione del caso concreto come ago della bilancia**

Ebbene, se in astratto è configurabile il delitto di diffamazione, resta da chiarire quando ha luogo la responsabilità penale e quando, invece, la condotta posta in essere potrebbe dirsi scriminata.

---

<sup>18</sup> Cfr. sul punto Cass., Sez. V, 12/2/ 1992, n. 1481, CED, 189095; Cass., Sez. V, 23/5/2003, n. 22869; Cass., Sez. V, 9/4/2002, n. 13543, CED, 221381. Sebbene la giurisprudenza in commento attenga ad una circostanza parzialmente diversa, si ritiene comunque pertinente il riferimento onde svilupparne le relative considerazioni suesposte. Per completezza espositiva, si riporta di seguito il principio di diritto sancito dalla Corte nell'ultima delle citate pronunce: "in tema di diffamazione [...] la reputazione, che per taluni aspetti sia stata già compromessa, può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni inerenti ad altri profili, atteso che pare disonorevole alla sensibilità e alla coscienza sociale l'attribuzione, pure a fronte di un delitto commesso, di una pluralità di moventi storicamente privi di riscontro, qualificanti in senso negativo la personalità dell'autore".

È evidente che la risoluzione del caso concreto dipenda dall'esito di un bilanciamento, reso inevitabile da una premessa di fondo.

Il decorso del tempo, se certamente fa venir meno l'attualità del fatto, non necessariamente incide anche sulla risonanza della notizia, affievolendone il relativo interesse pubblico che la stessa, a suo tempo, aveva sortito<sup>19</sup>. Detto interessamento potrebbe riattualizzarsi o addirittura persistere, imponendo in tali ipotesi un contemperamento con il diritto all'oblio nel frattempo maturato<sup>20</sup>. Ecco che diventa imprescindibile misurare gli interessi in gioco per stabilire quale, nel caso concreto, sia prevalente.

Si è detto che i termini di questo bilanciamento si esprimono nella reciproca limitazione di diritti della personalità: onore e reputazione da un lato, presidiati dal diritto all'oblio che invoca il titolare di tali diritti; libertà di manifestazione del pensiero nella veste del diritto di cronaca, critica, informazione storica e artistica in generale dall'altro, di cui si avvale colui il quale intende realizzare un'opera divulgativa.

Ci si chiede, allora, dove si collochi il baricentro, il punto in cui finisce la cronaca e comincia il passato rispetto al quale si può invocare l'oblio<sup>21</sup>.

A ben guardare, l'equilibrio dei diritti in rilievo non può che essere definito di volta in volta dal caso concreto, dipendendo strettamente dalla diversa composizione degli stessi interessi.

Pertanto, se a predominare è il diritto alla divulgazione, perché è forte l'interesse pubblico a conoscere quella notizia, l'equilibrio sarà posto a metà strada tra l'avvalersi di tale diritto e l'impegno di esercitarlo nella maniera quanto più rispettosa possibile della dignità altrui. In questo caso il baricentro coincide con la scriminante, perché decide i limiti entro i quali il diritto di cronaca possa essere legittimamente esercitato perché, se correttamente speso, vale a scriminare la condotta.

Diversamente, se si ritiene prevalente il diritto all'oblio, non sembrano residuare altrettante modalità alternative per esercitare il contrapposto diritto, se non con rimedi cautelativi come ad esempio la censura dei dati anagrafici e di ogni riferimento che possa rappresentare inequivocabilmente fatti e persone specifiche.

È ciò che potremmo definire disequilibrio fisiologico per esprimere sì la prevalenza dell'uno o dell'altro diritto, ma nell'orbita del compromesso: il diritto recessivo non viene annullato, ma gode di un'area di inviolabilità assicurata dal limite interno del diritto riconosciuto come prevalente.

---

<sup>19</sup> V. Pezzella, *La diffamazione* cit., di cui si riporta testualmente un interessante passaggio: “alla dissolvenza dell'attualità della notizia non corrisponde necessariamente un affievolimento del pubblico interesse; il persistente o rivitalizzato interesse pubblico che, in costanza di attualità, doveva equilibrarsi con il diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione, deve trovare, quando la notizia non è più attuale, un contemperamento con un nuovo diritto, quello all'oblio, anche nell'ulteriore accezione semantica di legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall'opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva”.

<sup>20</sup> Si veda F. Paruzzo, *Tra diritto all'oblio e libertà di informazione: la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione di una notizia*, in *MediaLaws*, 2/2018.

<sup>21</sup> Sul punto si veda l'intervento del Prof. V. Cuffaro inserita nel report a cura del dott. La Battaglia, *Questioni di diritto* cit.

Il punto di disequilibrio è invece patologico quando la condotta divulgativa è tale da esulare dai predetti limiti, integrando il delitto di diffamazione.

A tale proposito sembra opportuna un'ulteriore riflessione concernente detti limiti.

### **5.1- Adattamento dei criteri del c.d. decalogo del giornalista sul presupposto della distinzione tra cronaca e storia. L'attualità dell'interesse pubblico**

Il riferimento è al c.d. decalogo del giornalista delineato dalla giurisprudenza di legittimità nella storica sentenza<sup>22</sup> con la quale la Corte ha fissato i parametri cui il giornalista dovrà attenersi, plasmando su questi il proprio operato professionale per non esporsi a margini di responsabilità.

In breve, l'esercizio del diritto di cronaca deve rispondere ai requisiti di verità, pertinenza e continenza ovverosia, rispettivamente, quanto riportato deve coincidere con la realtà dei fatti - sia essa oggettiva o anche solo putativa, purché sia in tal caso preceduta da un meticoloso lavoro di verifica -; deve essere riscontrabile un'utilità sociale a conoscere la notizia; l'esposizione deve essere moderata e corretta nella forma.

L'osservanza dei predetti requisiti rende dunque legittima la diffusione della notizia, in quanto conforme al corretto esercizio del diritto di cronaca.

A tale premessa generica va tuttavia aggiunta una precisazione.

I limiti individuati dalla giurisprudenza operano in costanza di una simultaneità o comunque attiguità temporale tra l'accadimento oggetto della notizia e la sua propalazione.<sup>23</sup>

Quando i fatti narrati sono avvenuti nel passato<sup>24</sup>, invece, c'è bisogno di un criterio alternativo a quello dell'attualità: una notizia, seppur vera ed esposta secondo i dettami della continenza, è pur sempre una notizia non attuale, motivo per il quale ci si interroga sul se e quando sia lecito riproporla.

Vien da sé che quei limiti valevoli per il diritto di cronaca non sono qui adottabili perché ontologicamente incompatibili e per tale ragione inconferenti.

Il problema non sta nella notizia in sé, poiché si parte dall'assunto che questa sia stata, a suo tempo, legittimamente diffusa. Il diritto all'oblio difatti presuppone una pregressa situazione di pubblicità legittima, che successivamente viene riproposta.<sup>25</sup>

Non si discute di questa liceità, dandosi per buono il vaglio sui presupposti già effettuato nell'immediatezza del fatto, senza che vi sia bisogno di replicare la medesima valutazione.

---

<sup>22</sup> Cass., Sez. I., 18/10/1984, n. 5259. Per una disamina dottrinale più diffusa si vedano sul tema P. Nuvolone, *Cronaca (libertà di)*, in Enc. dir., XI, Milano 1962; G. B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in Riv. dir. civ., 1990, I; P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in Enc. dir., XXIV, Milano 1974.

<sup>23</sup> Cfr. in tema Cass., Sez. V, 9/3/2015, n. 18170; Cass., Sez. I, 2/4/2015, n. 13941; Cass., Sez. V, 19/1/2011, n. 1454; Cass., Sez. V, 4/3/2005, n. 15986; la giurisprudenza penale, affermando che la libertà di espressione deve essere la regola e la sua limitazione una circoscritta eccezione, è tendenzialmente protesa a ritenere giustificata la violazione del diritto all'oblio in presenza di quei requisiti che consentono di configurare le esimenti di cui all'art. 51 c.p. e di un simultaneo interesse pubblico – persistente o rivitalizzato – alla conoscenza della notizia.

<sup>24</sup> Cass., Sez. V, 24/11/2009, n. 45051.

<sup>25</sup> Report La Battaglia, *Questioni di diritto* cit. 18.

Bisogna piuttosto chiedersi quale criterio suppletivo adottare in casi come questo, ove ad essere diffusa è la memoria storica<sup>26</sup>; il criterio della verità diventa chiaramente più rigoroso<sup>27</sup>, ma nulla riferisce rispetto al caso in esame, perché non è l'attendibilità della notizia o la sua congruenza rispetto ai fatti che si vuole mettere in discussione.

Lo stesso dicasi per la continenza che, per le stesse ragioni, non sembra parimenti conferente sull'argomento.<sup>28</sup>

Potrebbe essere invece utile soffermarsi sulla pertinenza<sup>29</sup>.

Nei casi in cui si assiste ad uno scollamento temporale tra accadimento storico del fatto e nuova narrazione riproposta a distanza di tempo, tocca ricercare un collegamento che ne giustifichi la propalazione. Ebbene, l'attualità dell'interesse pubblico incarna "il risvolto di una delle condizioni alle quali è subordinato l'esercizio del diritto di cronaca o di critica che, sostanziando quel presidio costituzionale, integra sul piano penale la speciale esimente di cui all'art. 51 C.p."<sup>30</sup>

Quindi, ciò che rende lecita la condotta, scriminandola, è proprio l'attualità dell'interesse pubblico.

L'analisi si sposta allora sulla verifica della sussistenza di una ragione fondante un interesse attuale al momento della ripubblicazione.

La pertinenza, che secondo il decalogo deve riferirsi anzitutto all'attualità della notizia, si traduce qui nell'attualità perdurante o, in alternativa, nella reviviscenza di quest'attualità in ragione dell'interesse dei consociati ad essere edotti circa quel determinato accadimento.

Ecco che l'attualità dell'interesse fatto valere diventa fattore decisivo nell'ottica del bilanciamento<sup>31</sup> perché la sua presenza condiziona in primo luogo la liceità della condotta divulgativa, attestando che questa sia stata compiuta in nome dell'esigenza pubblica che

<sup>26</sup> Cass., Sez. Un., 22/7/2019, n. 19681, per le quali "quando una notizia del passato [...] venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l'attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico", qualificando la suddetta come "il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato", distinguendola dal diritto di cronaca.

<sup>27</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 2/4/2015, n. 13941, CED 2306064 in tema di ricostruzione storica e diritto all'oblio. In particolare, "la verità [...] se egualmente scrimina in relazione all'obiettiva diffamatorietà del risultato dell'indagine, pretende una più attenta denuncia e verifica delle fonti [...] Con riguardo alla distinzione tra cronaca e storia, al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente, in relazione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile, giacché ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di sospetto, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscono dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse".

<sup>28</sup> Cass., Sez. V, 3/8/2017, n. 38747; cfr. in argomento S. Gimigliano, *Quando il tempo sposta l'ago della bilancia* cit.

<sup>29</sup> Sul punto si veda anche Cass., Sez. I, 9/4/1998, n. 3679, per la quale la ripubblicazione di una notizia non deve solo soddisfare un'esigenza di pubblico interesse, ma altresì una sua (nuova o persistente) attualità.

<sup>30</sup> Cass., Sez. V, 24/11/2009, CED, 245154.

<sup>31</sup> Sul punto si veda l'intervento del Prof. Pardolesi inserita nel report La Battaglia, *Questioni di diritto* cit.

incarna. Quando si è in presenza di un'evidente violazione di un diritto della personalità, come l'onore e la reputazione, si guarda proprio all'entità del pubblico interesse per capire se, nel caso concreto, sia abbastanza forte da poter giustificare tale lesione escludendo l'illecito penale.

La giurisprudenza nel ribadire l'ancoraggio ai parametri dell'attualità della notizia e dell'utilità sociale come fine ultimo, precisa che la prima deve essere riguardata non con riferimento al fatto storico, bensì all'interesse comune a conoscere di quel fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione. In altri termini, "solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione"<sup>32</sup>.

In conclusione, quanto più la violazione del diritto della personalità è macroscopica, tanto più significativo deve essere l'interesse a conoscere che ha ispirato la condotta divulgativa, affinché possa essere invocata la scriminante; di contro, in presenza di una lesione minima o latente, sarà bastevole anche un interesse altrettanto debole.

## **5.2.- Possibili esiti del bilanciamento. La finalità artistica e la contaminazione di un plausibile interesse utilitaristico**

Quanto fin qui detto appare valevole per l'attività giornalistica, in relazione alla quale subentra la scriminante dell'esercizio del diritto, rielaborata secondo i predetti accorgimenti.

Qualche perplessità viene invece in rilievo nel caso di rappresentazioni cinematografiche o televisive ovvero di opere editoriali.

Il problema sorge dalla considerazione che, in ipotesi di tal genere, non sembra si possa parlare di diritto di cronaca puro, e ciò per due ragioni. La prima è che queste sono sorrette da una finalità artistica, la seconda è che l'autore di siffatte opere non è mosso unicamente da un intento pubblicistico. Infatti, c'è un correlato e forse addirittura assorbente rilievo utilitaristico che coincide con il profitto percepito; se da un lato appare evidente la natura personalistica dell'interesse (come diritto afferente alla personalità dell'individuo), dall'altro non è così immediato affermare che il contrapposto interesse sia meramente pubblicistico (corrispondente cioè all'interesse dei consociati a conoscere di quelle vicende seppur remote), posto che come spesso accade, dalla pubblicazione e dalla produzione artistica deriva un profitto economico per l'autore, il che pone nella condizione di affermare quantomeno un duplice interesse sotteso, l'uno utilitaristico e l'altro pubblicistico.

Occorre allora chiedersi con quale interesse debba essere bilanciato il diritto all'oblio: se con un interesse pubblicistico (vantato dalla collettività a conoscere della vicenda) o con un interesse qualificato, inteso come attitudine che assume nel caso concreto il suddetto interesse utilitaristico-personalistico.

La distinzione non è di poco conto, posto che l'accoglimento dell'una o dell'altra impostazione condiziona in maniera significativa il risultato ultimo della ponderazione,

---

<sup>32</sup> Cass., Sez. VI, 22/9/2016, n. 39452.

alterandone gli equilibri; è chiaro che il diritto all'informazione, ancorché di dimensione pubblica, non potrà verosimilmente prevalere se la diffusione di una notizia risponde solo a un mero interesse divulgativo, economico e commerciale del soggetto che ne dispone la pubblicazione. Invero, in tal caso, l'interesse *a latere* non è vantato dalla collettività, consistendo invece nell'utilità economica del singolo.

L'interesse pubblicistico è destinato a prevalere, laddove quello utilitaristico, che si esprime nello scopo di lucro dell'autore della rappresentazione diffamatoria, risulta remissivo.

Ci si domanda, allora, se possa sostenersi che la finalità artistica, almeno nel significato chiarito, sia da collocare ancora nella scriminante dell'esercizio del diritto e non attenga, piuttosto, alla libertà di iniziativa economica, configurando in tal caso una scriminante atipica che, come tale, sarebbe a questo punto svincolata dai limiti del c.d. decalogo del giornalista.<sup>33</sup>

### 5.3.- L'incidenza dei fatti notori sul bilanciamento

Ancora in tema di fattori suscettibili di alterare l'esito del raffronto cui sono sottoposti i diritti in esame, si propone un'ultima riflessione.

Quando ad essere oggetto di riproduzione sono degli avvenimenti ormai consegnati alla memoria storica, al pubblico dominio e alla conoscenza pubblica come fatti la cui veridicità storica è pacifica e condivisa da chiunque, residua parimenti un margine di responsabilità penale per le azioni divulgative, o l'intrinseca notorietà degli stessi si rende incompatibile con un potenziale carattere diffamatorio?

Da qui la differenza con quegli episodi di cronaca che, pur avendo a loro tempo destato un pregnante dibattito sociale generando così grande attrazione mediatica e pubblicistica, nonostante la loro gravità e risonanza non assurgono al rango di evento meritevole di passare alla storia e di essere parte del patrimonio culturale di ogni cittadino.

Diverso è il caso di fatti dotati di una portata tale da giustificare la generalizzata formazione di una coscienza sociale intorno a tale avvenimento che resiste all'oblio<sup>34</sup>, in nome di una *vis expansiva* che da sola è bastevole ad assegnare a questi un'intrinseca attualità e un perdurante interesse<sup>35</sup>.

Ebbene, anche questo fattore sembra incidere sul bilanciamento.

La riattualizzazione di fatti particolarmente noti è tendenzialmente sempre legittima, siccome questi godono di un'attualità perpetua, essendo caratterizzati da una tale abnormità da rendere sempre giustificata la loro diffusione. La loro conoscenza contribuisce a forgiare la

---

<sup>33</sup> Si potrebbe argomentare che la finalità artistica, se associata alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., rappresenterebbe la base di legittimazione per quelle condotte ad essa ispirate, che incontrerebbero i soli limiti interni sanciti dalla stessa norma.

<sup>34</sup> Per esemplificare, si pensi alla differenza tra una riproduzione cinematografica incentrata sul noto "delitto di Cogne" ed un'altra basata su di un caso di cronaca locale.

<sup>35</sup> Così Cass., Sez. Un., 30/5/2001, n. 37140, per la quale "tutti i diritti in gioco mostrano una struttura dinamica e flessibile, adattabile a realtà diverse e destinata a mutare a seconda della notorietà del personaggio, delle caratteristiche dei fatti in relazione ai quali quest'ultimo invoca di essere dimenticato e del modo di intendere la loro rilevanza pubblica". Si veda sul punto Paruzzo, *Tra diritto all'oblio e libertà di informazione* cit.

coscienza dei cittadini, ed anzi la loro negazione o messa in discussione (a certe condizioni) potrebbe addirittura costituire reato<sup>36</sup>.

Lo stesso non può dirsi per quelle vicende che, sprovviste della medesima forza di inerzia, non contribuiscono a comporre il patrimonio della coscienza comune, vuoi per l'identità del soggetto coinvolto, vuoi per la ridotta diffusività in larga scala dei fatti riportati, vuoi per la limitata risonanza sociale dell'avvenimento.

Se nel primo caso prospettato il fatto reso nuovamente attuale sfugge ad un reale bilanciamento, vigendo una presunzione pressoché assoluta di rilevanza sociale e storica alla riproposizione, solo nel secondo caso è allora veramente utile discorrere di diritto all'oblio.<sup>37</sup>

Potrebbe allora osservarsi che il diritto all'oblio presenta una differente regolamentazione anche a seconda dell'entità dell'oggetto di cronaca.

La prospettiva è, allora, quella di un bilanciamento contingente, che non può essere cristallizzato una volta per tutte, dovendo essere, di volta in volta, riempito di contenuti e quindi tarato sul caso di specie.

Lungi dal mascherare una metodologia approssimativa, questa soluzione appare l'unica veramente valida e accettabile, specialmente se il contesto è quello del diritto penale, che di per sé ripudia ogni aprioristico teorema, valorizzando inevitabilmente le sfumature del caso concreto.

D'altronde, una rigida schematizzazione definita a priori "ingabbierebbe il giudice di merito, immiserendone il ruolo"<sup>38</sup>. È sicuramente plausibile immaginare degli schemi di bilanciamento, ma questi devono necessariamente essere modulabili. Compete poi al giudice di merito quotare gli interessi in conflitto e pronunciarsi sulle loro manifestazioni.<sup>39</sup>

## 6.- Considerazioni conclusive

In conclusione, nell'ottica squisitamente penalistica, il diritto all'oblio sembra trovare un più ampio margine di operatività con riguardo alle condotte di propalazione di notizie avvertite come diffamatorie perché idonee a porre nuovamente l'attenzione pubblica su una vicenda del passato riguardante un determinato soggetto che, di contro, confidava invece nella dissoluzione del predetto interesse per liberarsi dallo stigma a suo tempo apposto.

---

<sup>36</sup> Per quanto discutibile nei relativi profili di legittimità costituzionale, il riferimento è alla c.d. aggravante di negazionismo, introdotta con la legge n. 115/2016, recante modifiche "in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale" che aggiungeva il comma 3-bis all'art. 3 della legge n. 654/1975.

<sup>37</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 20/3/2018, n. 6919, per la quale affinché la condotta astrattamente diffamatoria possa dirsi di fatto scriminata, si richiede che questa apporti un contributo ad un dibattito di pubblico interesse per "ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui. In tali casi, invero, l'interesse della collettività a conoscere questi fatti è immanente nella preminente rilevanza del personaggio e/o degli accadimenti che lo riguardano, e come tale si protrae nel tempo, o si riaccende quando un evento [...] rende di viva attualità quelle vicende risalenti".

<sup>38</sup> Significativa sul tema la riflessione del Prof. Cuffaro, report L. La Battaglia, *Questioni di diritto* cit.

<sup>39</sup> Id. *Questioni di diritto* cit.

E quindi, nell'ambito dell'accezione dinamica del diritto all'oblio proposta, la questione più scivolosa attiene all'analisi della potenziale valenza scriminante della finalità artistica e divulgativa, perché a seconda della perimetrazione dei relativi limiti che si ammetta dipende l'operatività dell'uno o dell'altro interesse contrapposto.

Quanto, invece, all'accezione che si è definita statica, la questione è sostanzialmente aperta, e sul punto sarebbe interessante capire come si orienterà la giurisprudenza futura, soprattutto per quanto attiene all'eventualità di ravvisare margini di responsabilità penale in capo al soggetto (persona fisica o, più plausibilmente, persona giuridica) gestore dei dati sensibili inseriti in rete e preposto alla selezione del materiale da suggerire al fruitore del servizio di ricerca informatica mediante l'algoritmo.

Ad ogni modo, non v'è dubbio che la reale significatività del diritto all'oblio coincida con l'essere espressione dell'indefettibile – ed in questo senso imponderabile – finalità rieducativa della pena. L'avvenuta rieducazione del condannato presuppone l'esito positivo del suo percorso di risocializzazione e al contempo fonda il suo diritto a che tale reintegrazione non resti una conquista unilaterale, ma diventi mezzo per riscattarsi anche agli occhi dei consociati. E ciò è possibile solo nella misura in cui il soggetto possa costruirsi una nuova identità sociale e che, soprattutto, questa nuova dimensione sia validata anche dalla collettività. L'oblio diventa evidentemente lo strumento che garantisce il successo di questa condizione nel tempo, liberando il soggetto dallo stigma di cui era gravato.

Ciò non deve tuttavia condurre ad avallare in maniera ostinata e acritica ogni pretesa di coloro i quali invocano l'oblio a tutela del proprio diritto. Invero, deve simultaneamente porsi in debito risalto, altresì, lo speculare diritto (quale che sia la natura che ad esso si intenda attribuire) di manifestare il proprio pensiero che si declina, tra l'altro, nella divulgazione artistica e storica che non può prescindere, per definizione, dalla narrazione di quei fatti.

Ad ogni modo, la funzione di garanzia propria del diritto penale si riflette, in questo specifico ambito, nella corretta ponderazione degli interessi attraverso il metro della valorizzazione delle contingenze del caso concreto.

**Abstract.-** Sul versante penalistico il diritto all'oblio è strumentale alla pretesa dei singoli a che la propria dimensione più intima, concernente la sfera di riservatezza, reputazione e dignità, sia posta al riparo da ogni forma di intrusione ingiustificata. Tuttavia, il diritto all'oblio così inteso potrebbe interferire con l'esercizio del diritto di cronaca, declinabile nella libertà di espressione artistica sotto forma di rappresentazione cinematografica, televisiva, editoriale e così via. Difatti una notizia, una volta divenuta di pubblico dominio, il più delle volte non cade nell'oblio con il decorso del tempo. Ciò avviene o nel caso in cui sia la notizia in sé ad essere connotata da un interesse particolarmente rilevante, o ancora quando ad impedire la dissoluzione dell'attenzione pubblica siano fattori esterni. È questa l'ipotesi in cui un soggetto, nell'ambito della propria attività professionale, riporti alla luce a distanza di tempo un certo fatto di cronaca, restituendo attualità alla suddetta notizia e al relativo protagonista che in tale

vicenda era coinvolto. Ebbene, l'evidente attrito tra diritti ossimorici richiede un delicato bilanciamento del diritto all'oblio con lo speculare diritto alla libera manifestazione del pensiero con cui si confronta.

With respect to criminal law, the right to be forgotten is key for individuals that demand the protection of their most intimate dimension, concerning their private sphere, reputation and dignity, from any kind of undue interference. However, the right to be forgotten might nonetheless hinder the freedom of expression, eventually represented by artistic freedom in the form of film and tv show, editorial initiative and so go on. A news, once disclosed to the public, most often does not fall into oblivion over time. This happens when either the news is inherently distinguished by a particularly great interest, or when external factors prevent the news from being forgotten. Such is the case where an individual, by exercising his/her own professional activity, brings back to light a certain news item that would put the facts and the thereby involved ones under the spotlight again. Hence, the evident friction between conflicting rights requires to carefully strike a balance when it comes to the right to be forgotten and freedom of expression, which can be deemed to be mirroring the first in the opposite direction.